

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI-PERTINI"

Via XXV Luglio n. 89. 74023 GROTTAGLIE (TA) - Tel. 0995661026 – www.donmilanipertini.gov.it

Ambito PUG0000023- Codice scuola TAIS01200V - C.F. 90122860738 - e-mail: tais01200v@istruzione.it; tais01200v@pec.istruzione.it
SEZIONI ASSOCIATE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 22 dicembre 2020

Indice

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - PRINCIPI.....	2
ARTICOLO 2 - FUNZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	2
ART. 3 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI	2
TITOLO II: I DOVERI DEGLI STUDENTI, LE INFRAZIONI DISCIPLINARI E LE SANZIONI	3
ARTICOLO 5 - DOVERE DI FREQUENZA REGOLARE DELLE LEZIONI	3
ARTICOLO 6 - DOVERE DI ADEMPIMENTO ASSIDUO DEGLI IMPEGNI DI STUDIO.....	3
ARTICOLO 7 - OBBLIGO DI RISPETTO DEL CAPO D’ISTITUTO, DEI DOCENTI, DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI	4
ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI ADOZIONE DI COMPORTAMENTI COERENTI CON I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA.....	4
ARTICOLO 9 - DOVERE DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA.....	5
ARTICOLO 10 - DOVERE DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE STRUTTURE, I MACCHINARI E I SUSSIDI DIDATTICI E DI COMPORTARSI IN MODO DA NON ARRECARRE DANNI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA	6
ARTICOLO 11 - REGOLE SULL’USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	6
ART. 12 – REGOLE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 NELLA SCUOLA.....	7
ART. 13 – REGOLE DA TENERE NELLA DIDATTICA A DISTANZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.....	8
TITOLO III: PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	9
ARTICOLO 13 - PRINCIPI	9
ARTICOLO 14 - ORGANI COMPETENTI.....	9
ARTICOLO 15 - SEGNALAZIONI	9
ARTICOLO 16 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: REGOLE COMUNI	10
ART. 17 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER COMPORTAMENTI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA	10
ART. 18 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER COMPORTAMENTI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA	10
ART. 19 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ABBREVIATO DI ALLONTANAMENTO DAI LOCALI DELLA SCUOLA	11
ART. 20 - DEROGA ALLA NORMALE PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONE PROTOCOLLO COVID SARS- 19	12
ART. 21 – ORGANO DI GARANZIA.....	12
ART. 22 - RECLAMI AL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE.....	13
ART. 23 - PUBBLICITÀ	13

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi

1. I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento.
2. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Funzione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, inducendo lo studente ad una rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 3 - Irrogazione delle sanzioni disciplinari: principi generali

1. Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili sia quando vengano commesse durante le attività curricolari, comprese quelle di PCTO, sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.
2. In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
4. Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in riferimento all'anno scolastico in corso.
5. I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare le proprie ragioni.
6. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza, fatta dal docente o altro personale della scuola allo studente.
7. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

Articolo 4 - Classificazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- a. **sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica; in particolare:
 - a.1 la nota disciplinare del docente;
 - a.2 l'ammonizione (scritta o verbale) del DS;
- b. sanzioni che comportano **l'allontanamento temporaneo** dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a 15 giorni**;
- c. sanzioni che comportano **l'allontanamento temporaneo** dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a 15 giorni**, per comportamenti che si configurino come reati che violino la dignità e il rispetto della persona o comportino pericolo per l'incolumità delle persone;
- d. sanzioni che comportano **l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno scolastico**, in caso di recidiva di atti di violenza grave o, comunque, in caso di comportamenti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- e. sanzioni che comportano **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi, in caso di recidiva di atti di violenza grave o, comunque, in caso di comportamenti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

TITOLO II: I DOVERI DEGLI STUDENTI, LE INFRAZIONI DISCIPLINARI E LE SANZIONI

Articolo 5 - Doveri di frequenza regolare delle lezioni

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell'ingresso in aula all'inizio delle lezioni.

L'ingresso a Scuola in ritardo (che non dipenda dai mezzi di trasporto), comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e **previa giustificazione da parte del genitore** e autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. I ritardi senza giustificazione preventiva del genitore costituiscono mancanza disciplinare e saranno sanzionati a norma del presente regolamento di disciplina.

L'alunno che rientri a scuola dopo l'assenza o che non abbia giustificato preventivamente il ritardo deve farlo tempestivamente e comunque con un ritardo massimo di tre giorni.

Mancanze disciplinari	Sanzioni	
Ritardi non preventivamente giustificati dai genitori	Fino a quattro ritardi	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente della prima ora
	Quinto ritardo	Su segnalazione del Coordinatore, ammonizione del D.S. o di un suo collaboratore sul registro di classe
	Sesto ritardo	Sospensione di 1 giorno
	Ritardi superiori al sesto	Sospensione di 1 giorno dopo ogni ammonizione del D.S.
Mancanze disciplinari	Sanzioni	
Mancata giustificazione di ritardi e assenze oltre il termine prescritto di 3 giorni massimo	Fino a quattro ritardi nelle giustificiche	Annotazione sul Registro di classe a cura del docente della prima ora
	Quinto ritardo nelle giustificiche	Su segnalazione del Coordinatore, ammonizione del D.S. o di un suo collaboratore sul registro di classe
	Sesto ritardo nelle giustificiche	Sospensione di 1 giorno
	Ritardi superiori al sesto nelle giustificiche	Sospensione di 1 giorno dopo ogni ammonizione del D.S.

Articolo 6 - Doveri di adempimento assiduo degli impegni di studio

Gli studenti hanno l'obbligo di dotarsi del materiale didattico utile, di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
<p>a) Dimostrare scarsa sollecitudine verso le consegne</p> <p>b) Non rispettare gli impegni scolastici,</p> <p>c) Disturbare le lezioni</p> <p>d) Non dotarsi sistematicamente del materiale didattico</p> <p>e) Comportarsi in modo scorretto durante le attività di verifica;</p> <p>f) Partecipare ad astensioni collettive dalle lezioni o ad autogestione non autorizzata</p> <p>g) Adottare ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.</p>	<p>In funzione della gravità e della frequenza del comportamento:</p> <p>☞ Richiamo verbale del Docente</p> <p>☞ Annotazione sul Registro di classe</p> <p>Dopo quattro annotazioni sul registro di classe, su segnalazione del coordinatore,</p> <p>☞ ammonizione del D.S. o di un suo collaboratore sul registro di classe. e comunicazione e/o convocazione della famiglia a cura del coordinatore di classe</p>

Articolo 7 - Obbligo di rispetto del capo d'istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni

Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
<p>a) usare termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti dei compagni;</p> <p>b) lanciare oggetti;</p> <p>c) ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.</p>	<p>In funzione della gravità e della frequenza del comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Richiamo verbale del Docente ☞ Annotazione sul Registro di classe ☞ ammonizione del D.S o di un suo delegato sul registro di classe <p>Dopo quattro annotazioni sul registro di classe</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>d) uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola o soggetti estranei all'Istituzione scolastica durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione e le attività di arricchimento dell'offerta formativa e l'attività di PCTO;</p> <p>e) danneggiamento di beni di proprietà altrui;</p> <p>f) sottrazione di beni di proprietà altrui;</p> <p>g) atti di violenza che ledono l'incolumità altrui;</p> <p>h) ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. <p>Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato.</p> <p>I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.</p>

Articolo 8 - Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri devono assumere un comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
<p>a) Adottare e/o istigare all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;</p> <p>b) Comportarsi in modo violento, offensivo, intimidatorio nei confronti di uno qualunque dei membri della comunità scolastica;</p> <p>c) Comportarsi in modo scorretto nei confronti di insegnanti o</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

<p>soggetti estranei all'Istituzione scolastica durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione e le attività di arricchimento dell'offerta formativa e l'attività di PCTO;</p> <p>d) falsificare firme e documenti;</p> <p>e) alterare o danneggiare i registri cartacei o elettronici o altri documenti della scuola;</p> <p>f) adottare ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo, che costituisce violazione del presente dovere.</p>	<p>Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato.</p> <p>I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.</p>
---	---

Articolo 9 - Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola.

Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
<p>a) Violare il divieto di fumo nei locali della Scuola;</p> <p>b) violare le norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (es.: accesso nei laboratori, nelle palestre o nelle altre strutture della Scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);</p> <p>c) violare le norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche;</p> <p>d) violare le norme organizzative sull'uso dei servizi (es. accesso ai servizi igienici della Scuola senza autorizzazione del docente e/o al di fuori degli orari consentiti e/o in violazione delle regole di fruizione);</p> <p>e) trattenersi a lungo fuori dall'aula senza motivazione</p> <p>f) comportarsi scorrettamente durante il cambio dell'ora;</p> <p>g) adottare ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.</p>	<p>In funzione della gravità e della frequenza del comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Richiamo verbale del Docente ☞ Annotazione sul Registro di classe ☞ ammonizione del D.S o di un suo delegato sul registro di classe ☞ Sanzione pecuniaria nel caso di violazione del divieto di fumo comminata dal personale incaricato del controllo <p>Dopo quattro annotazioni sul registro di classe</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>a) adottare atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori);</p> <p>b) introdurre ed utilizzare a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;</p> <p>c) introdurre ed utilizzare a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;</p> <p>d) fare spaccio sostanze di stupefacenti e commercio di alcolici;</p> <p>e) adottare ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. <p>Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato.</p> <p>I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.</p>

Articolo 10 - Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecare danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.

Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>a) utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici;</p> <p>b) utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.</p>	<p>In funzione della gravità e della frequenza del comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale del Docente ➤ Annotazione sul Registro di classe ➤ su segnalazione del docente ammonizione del D.S o di un suo delegato sul registro di classe <p>Dopo tre annotazioni sul registro di classe o dopo l'ammonizione del D.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comunicazione e/o convocazione della famiglia a cura del coordinatore di classe
Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>c) utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti;</p> <p>d) deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili;</p> <p>e) danneggiamento di beni di proprietà della Scuola;</p> <p>f) danneggiamento delle strutture della Scuola;</p> <p>g) adottare ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che</p> <p>h) costituisce violazione del presente dovere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. <p>Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato.</p> <p>I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.</p>

Articolo 11 - Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici deve essere autorizzato dal docente, all'inizio di ogni lezione che ne indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo.

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e nei laboratori è **vietato** l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti per l'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali o altre comunicazioni di carattere privato.

Quanto viene prodotto durante le lezioni su dispositivi elettronici, previa autorizzazione del docente, è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e non potrà essere reso pubblico in alcuna forma.

È tassativamente vietato l'utilizzo di tali apparecchiature durante i momenti di verifica, se non diversamente esplicitato nella consegna della prova.

Mancanze disciplinari	Sanzioni
<p>a) usare telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche durante il tempo scuola, se non espressamente autorizzato dal docente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ritiro temporaneo dell'apparecchiatura da parte del docente, con contestuale annotazione della circostanza sul registro di classe. <p>L'apparecchiatura sarà restituita allo studente al termine dell'ora di lezione;</p>

	<p>Dopo tre annotazioni sul registro di classe.</p> <p>☞ Consegna dell'apparecchiatura al Dirigente Scolastico o suo delegato, che la restituirà solo al genitore dell'alunno e annoterà l'ammonizione del D.S sul registro di classe;</p>
	<p>Dopo due ammonizioni del D.S</p> <p>☞ allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione</p>
Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>b) Usare i telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte, quando non richiesto dal docente.</p> <p>c) usare telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni e riprese audio/video che comportino acquisizione di dati personali;</p> <p>d) comunicare e diffondere con qualsiasi mezzo (social network, MMS, siti internet, posta elettronica o altro) dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche</p>	<p>☞ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c),d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.</p> <p>Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato.</p> <p>I comportamenti che ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 possono comportare ulteriori profili di diritto, anche penale, saranno denunciati alle autorità competenti.</p> <p>Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente.</p>

Art. 12 – Regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 nella scuola.

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere, la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell'intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto). È doveroso da parte dello studente esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2, seguendo alla lettera il protocollo di sicurezza elaborato dalla scuola. Dovere di ognuno è anche non abbandonare per strada le mascherine all'uscita della scuola, poiché ciò mette in pericolo la salute pubblica danneggia l'ambiente e il decoro urbano.

Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>a) Violazione del protocollo Covid (mancato uso delle mascherine, assenza distanziamento, mancanza di igienizzazione delle mani, scambio di oggetti, abbandono delle mascherine distribuite dalla scuola per strada alla fine delle lezioni o ogni altro comportamento anche non tipizzato che costituisce violazione del presente dovere).</p>	<p>☞ Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia a cura del docente o del coordinatore di classe.</p> <p>In caso di comportamento reiterato</p> <p>☞ convocazione immediata del genitore e allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione</p>

Art. 13 – Regole da tenere nella Didattica a Distanza e nella Didattica Digitale Integrata

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere la scuola integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto di specifiche regole e l'assunzione di un atteggiamento collaborativo e responsabile sia in relazione allo svolgimento delle attività didattiche che all'accesso e all'utilizzo della piattaforma G-Suite e delle sue applicazioni.

Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>a) Non rispettare l'orario d'ingresso o di uscita dalla video lezione</p> <p>b) Assumere un atteggiamento poco dignitoso e decoroso, anche nell'abbigliamento.</p> <p>c) Tenere un comportamento scorretto e indisciplinato verso l'insegnante o verso i compagni di classe, senza attenersi alle disposizioni del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità</p> <p>d) Spegner la telecamera durante le lezioni sincrone Non seguire le indicazioni del docente sull'uso del microfono</p> <p>e) Non svolgere i compiti assegnati o non partecipare alle attività programmate dai docenti nelle ore asincrone</p>	<p>☞ Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia a cura del docente o del coordinatore di classe</p> <p>☞ Penalizzazione nel voto di comportamento che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.</p> <p>☞ Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte o orali, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente.</p>
Mancanze disciplinari gravi	Sanzioni
<p>f) Condividere con soggetti esterni alla propria classe le credenziali di accesso al servizio</p> <p>g) Consentire ad altri, a qualunque titolo, l'utilizzo della piattaforma G-Suite for education</p> <p>h) Danneggiare o distruggere documenti condivisi da altri utenti.</p> <p>i) Utilizzare la piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche</p> <p>j) Utilizzare la piattaforma in modo tale da danneggiare, molestare o insultare altre persone</p> <p>k) Diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma e i materiali prodotti anche in forma di foto o di riprese video o vocali;</p> <p>l) Diffondere informazioni riservate di cui lo studente venga a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.</p> <p>m) Trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano presentare contenuti di carattere osceno,</p> <p>n) blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico e alle leggi vigenti;</p> <p>o) Trasmettere o condividere materiali che violino i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale;</p>	<p>☞ Allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento, mediante la sospensione dell'account personale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.</p> <p>Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato.</p> <p>I comportamenti che ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 possono comportare ulteriori profili di diritto, anche penale, saranno denunciati alle autorità competenti.</p>

TITOLO III: PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 13 - Principi

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione dei provvedimenti con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

Articolo 14 - Organi competenti

1. Gli Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:
 - il singolo Docente;
 - il Coordinatore di Classe;
 - il Dirigente Scolastico;
 - Il Consiglio di Classe nella sua interezza (allargato alle componenti genitori e studenti);
 - il Consiglio d'Istituto
 - la Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame,
2. L'Organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'Organo inferiore.
3. Nei casi di nota disciplinare e ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, la contestazione può essere formulata all'istante dall'organo competente e annotata sul registro di classe e quello elettronico. Il docente coordinatore verificherà la presa visione da parte della famiglia.
4. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, salvo i provvedimenti disciplinari di sospensione fino a tre giorni che possono essere irrogati da Dirigente scolastico (cfr. Art. 76: Procedimento di sospensione abbreviato).
5. È di competenza del Consiglio di istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:
 - a. l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - b. l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - c. l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
6. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Articolo 15 - Segnalazioni

1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne comunicazione anche verbale al Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti dello studente che ha commesso l'illecito.
2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente metterne a conoscenza il Dirigente Scolastico per iscritto.

3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di verificare l'annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l'avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 16 – Procedimento disciplinare: regole comuni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, sarà cura del Coordinatore di Classe verificare periodicamente se vi sono reiterazioni di mancanze disciplinari da parte degli studenti nel registro elettronico e sollecitare la presa visione sul registro elettronico da parte dei genitori dei provvedimenti che dovessero essere emanati dall'organo sanzionatorio.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato nelle seguenti fasi:
 - a. fase iniziale: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
 - b. fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
 - c. fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.

Art. 17 – Procedimento disciplinare per comportamenti che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

1. Per le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Docente o il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno, dopo aver sentito, per vie brevi, l'allievo interessato nell'espone le proprie eventuali giustificazioni, attiva immediatamente il relativo provvedimento che andrà annotato nel registro elettronico e motivato con l'indicazione della natura della mancanza commessa.
2. L'efficacia dei questi provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare/sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico

Art. 18 - Procedimento disciplinare per comportamenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

1. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Coordinatore di Classe e/o il Docente che ha scoperto il fatto illecito annota l'accaduto nel registro elettronico ed informa il Dirigente Scolastico o il Presidente della Commissione d'Esame.
2. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di Classe deve:
 - a. compiere sommari accertamenti sui fatti accaduti, individuando il/i responsabile/i;
 - b. formulare la contestazione di addebito, fondata su circostanze precise documentali e testimoniali;
 - c. trasmettere l'atto di avvio del procedimento disciplinare allo studente e, se minorenne, anche ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma), con deposito degli estremi agli atti dell'Istituto;

- d. convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti, oppure del Consiglio d'Istituto.
3. La lettera di avvio del procedimento disciplinare formulata dal Dirigente Scolastico deve riportare:
 - a. la contestazione di addebito;
 - b. la data e l'ora di convocazione dell'organo competente a comminare la sanzione;
 - c. l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
 - d. l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenne;
 - e. il termine di chiusura del procedimento.
 4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati. Lo studente che ha ricevuto la contestazione ha diritto di difesa liberamente esercitabile dinanzi all'organo collegiale convocato per l'esame degli atti, di persona o tramite memorie fatte pervenire all'ufficio di presidenza entro il termine indicato nella contestazione di addebito.
 5. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili.
 6. Il giorno fissato per la convocazione, di norma entro il termine massimo di cinque (5) giorni dall'avvenuta notifica al Dirigente Scolastico, l'organo competente, sentiti i fatti e acquisite le giustificazioni scritte e orali addotte dall'interessato, delibera la sanzione o l'archiviazione, alla luce della normativa vigente in materia. L'interessato non potrà assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. L'eventuale sanzione verrà riportata nel registro elettronico con l'indicazione della natura della mancanza commessa. Il coordinatore verificherà che la famiglia ne abbia preso visione.
 7. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Dirigente Scolastico consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la durata della sanzione, la decorrenza, il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
 8. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
 9. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 19 - Procedimento disciplinare abbreviato di allontanamento dai locali della scuola

1. Nei casi sottoindicati:
 - f. urgenza o particolare gravità del comportamento
 - g. mancanza di discrezionalità, in base al presente regolamento, circa la sanzione da irrogare da parte dell'organo competente (es. per reiterati ritardi e omissioni nelle giustifiche).
 il Dirigente Scolastico, in accordo con il Coordinatore della classe, convoca con urgenza i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato (accompagnato dai genitori se minorenne) che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni
2. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, può irrogare il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica che non superi i tre giorni, in alternativa, attribuire un'ammonizione.
3. Qualora il dirigente, nel corso del procedimento, dovesse rilevare elementi che potrebbero

comportare un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a tre (3) giorni, convocherà il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'articolo 17.

Art. 20 - Deroga alla normale procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari per violazione protocollo Covid Sars-19

1. A seguito del contesto emergenziale, nel caso di violazione ripetuta delle disposizioni di sicurezza relativamente al protocollo COVID, al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti a Scuola, è prevista una deroga alla procedura disciplinare.
2. In particolare, si prevede la possibilità per il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, di provvedere all'allontanamento temporaneo dell'alunno/a dalla comunità scolastica, senza avvio di procedura disciplinare ma con semplice informazione ai genitori. L'allontanamento dalla comunità scolastica potrà variare da un minimo di 3 ad un massimo di 14 giorni a seconda delle situazioni valutate dal Dirigente (o un suo delegato) assieme al Coordinatore di Classe.
3. Durante il periodo di sospensione, l'alunno/a, non potrà svolgere Didattica a Distanza in modalità sincrona ma sarà accompagnato attraverso un progetto formativo sulla responsabilizzazione dei comportamenti.
4. Rientrano nella casistica in deroga i seguenti comportamenti:
 - a. reiterazione del mancato utilizzo della mascherina a seguito di un primo formale avviso (richiamo del Dirigente)
 - b. reiterazione del mancato rispetto della distanza di sicurezza (in assenza di mascherina) a seguito di un primo formale avviso (richiamo del Dirigente)
 - c. mancato rispetto della distanza di sicurezza e presenza di agiti volontari che favoriscono la diffusione del "droplet" (es. tossire o starnutire volontariamente davanti ad un compagno)
 - d. reiterazione del mancato rispetto delle norme da seguire in laboratorio o in palestra per il contenimento dei contagi a seguito di un primo formale avviso (richiamo del Dirigente Scolastico)
 - e. reiterazione di diversi comportamenti di violazione delle disposizioni di sicurezza previste dal protocollo COVID su segnalazione circostanziata del/i Docente/

Art. 21 – Organo di Garanzia.

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da membri:
 - a. il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - b. un Docente designati dal Consiglio d'Istituto, tra il personale non facente parte del Consiglio stesso;
 - c. un rappresentante dei Genitori designato dal Consiglio d'Istituto tra i genitori rappresentanti di Classe, non componenti del Consiglio d'Istituto;
 - d. un rappresentante del personale ATA non eletto nell'ambito del Consiglio d'Istituto
 - e. un rappresentante degli Studenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti di Classe, non componenti del Consiglio d'Istituto.
2. Il Consiglio d'Istituto designa contemporaneamente ai membri effettivi dell'Organo di Garanzia interno anche un membro supplente per ciascuna componente, che subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.g. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.g. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. All'Organo di Garanzia potrà essere invitato il Coordinatore di Classe al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, dell'alunno a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.
4. L'Organo di Garanzia interno resta in carica per tre anni scolastici.
5. Le sedute dell'Organo di Garanzia interno vengono convocate dal Dirigente Scolastico.
6. Le adunanze dell'Organo di Garanzia interno sono valide con la presenza della totalità dei suoi

componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

7. Le funzioni dell'Organo di Garanzia interno, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sono:
 - a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la potestà genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
8. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
9. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
10. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, secondo il disposto D.P.R. 235/2007 e successive modifiche e integrazioni. Detta istituzione decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 22 - Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. È ammessa la presentazione di reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale contro le violazioni del presente regolamento e del Regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e 21 novembre 2007, n. 235

Art. 23 - Pubblicità

1. Il presente regolamento viene reso pubblico attraverso il sito internet dell'Istituto www.donmilanipertini.edu.it.
2. Studenti, Dirigente Scolastico, docenti, genitori e tutti quanti operano nella scuola dovranno applicare, far applicare, rispettare e far rispettare nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità individuali e collettive questo Regolamento.